



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 1^

Roma, data protocollo

OGGETTO: Attuazione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, ratificato dalla legge 21 febbraio 2023, n.14.

Informazione preventiva ex art. 25 d.P.R. n. 164/2002. Seguito.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-ES-LS-CONSAP-M.P.	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	ROMA

Si fa seguito alla nota prot. n. 0014450 del 9 luglio u.s., concernente l'oggetto.

Al riguardo, si trasmette, come anticipato per le vie brevi, il testo dello schema di decreto di cui si tratta, integrato all'art. 4, comma 3, con la previsione, in seno al Nucleo, oltre che di un'unità organica dipendente dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, di un'aliquota di personale della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (DIGOS) della medesima Questura.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis

Schema di decreto direttoriale concernente i compiti e l'organizzazione del nucleo alle dipendenze della Questura di Roma, istituito a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, per il coordinamento e il raccordo delle attività connesse alle funzioni di polizia nell'ambito delle Aree concesse dal Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in base al Protocollo internazionale per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023.

- VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;
- VISTO in particolare, l'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 14 del 2024, che rimette ad un decreto adottato dal Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la determinazione dell'organizzazione e dei compiti del nucleo istituito alle dipendenze della questura di Roma per il coordinamento e il raccordo delle attività di polizia nell'ambito delle Aree concesse dal Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania in base al predetto Protocollo internazionale;
- VISTO l'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente le attribuzioni del Comandante generale della Guardia di finanza;
- VISTO l'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente i compiti del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonché il successivo articolo 5, secondo comma, secondo cui al predetto Dipartimento è preposto il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
- VISTO l'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernente i compiti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nonché le attribuzioni del Capo del medesimo Dipartimento;
- VISTO l'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 concernente il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
- VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- VISTI gli articoli dal 164 al 168 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernenti le attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78;

RITENUTA	la necessità di definire l'organizzazione e i compiti del predetto nucleo istituito alle dipendenze della Questura di Roma di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 14 del 2024;
SENTITI	i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia;
INFORMATE	le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce i compiti e l'organizzazione del nucleo istituito alle dipendenze della Questura di Roma ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14 per il coordinamento e il raccordo delle attività connesse alle funzioni di polizia nell'ambito delle Aree concesse dal Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania in base al Protocollo internazionale per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) "legge n. 14 del 2024", la legge 21 febbraio 2024, n. 14;
 - b) "legge n. 121 del 1981", la legge 1 aprile 1981, n. 121;
 - c) "Nucleo", il nucleo, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, istituito alle dipendenze della Questura di Roma dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 14 del 2024, per il coordinamento e il raccordo delle attività di polizia nell'ambito delle Aree concesse al Governo della Repubblica italiana dal Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania in base al Protocollo.
 - d) "Protocollo", il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, ratificato dalla legge n. 14 del 2024.
3. Ai fini del presente decreto, si intende altresì per:
 - a) "Aree", le Aree, situate nei distretti di Shenjin e Gjader, concesse al Governo della Repubblica italiana dal Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania in base al Protocollo ed equiparate alle zone di frontiera o di transito a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 14 del 2024;
 - b) "contingente interforze", il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, messo a disposizione del Nucleo per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle Aree, nonché lo svolgimento dei servizi relativi ai trasferimenti dei migranti;
 - c) "Dipartimento della pubblica sicurezza", il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 4 della legge n. 121 del 1981;
 - d) "Distaccamenti", i reparti, dipendenti dal Nucleo e composti da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, operanti presso le Aree;
 - e) "Nucleo di polizia penitenziaria", il Nucleo di polizia penitenziaria, istituito presso le Aree a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 14 del 2024 per attendere all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale dei cittadini stranieri

detenuti nella struttura detentiva realizzata all'interno dell'Area di Gjader e per garantire l'ordine e la sicurezza all'interno della medesima struttura.

Art. 2

Compiti del Nucleo

1. Il "Nucleo" assicura il coordinamento e la direzione delle attività di polizia e la gestione dei servizi finalizzati a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno delle Aree, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del Protocollo.
2. Il Nucleo cura, inoltre, l'organizzazione dei trasferimenti dei migranti via terra, da e per le Aree, nonché verso i porti o aeroporti, al fine di eseguirne, ove ne ricorrano i relativi presupposti, il rimpatrio ovvero il trasferimento sul territorio nazionale. A tal fine, il Nucleo assume gli opportuni accordi operativi con le competenti Autorità della Repubblica di Albania, per l'esecuzione, da parte delle Forze di polizia di quel Paese, dei servizi da effettuarsi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Protocollo e predispone altresì i servizi che devono essere espletati dal contingente interforze anche ai sensi di quanto previsto dalle intese attuative del protocollo stipulate con la Repubblica di Albania.
3. Il Nucleo cura, inoltre, le attività necessarie a garantire il ricovero d'urgenza dei migranti presso strutture sanitarie albanesi, provvedendo ad assumere gli opportuni accordi operativi con le competenti Autorità, anche ai fini dell'organizzazione ed esecuzione dei servizi di competenza delle Forze di polizia albanesi.
4. Il Nucleo effettua le comunicazioni alle Autorità albanesi per l'esecuzione dei trasferimenti di cui ai commi 2 e 3 secondo la procedura prevista dalle intese da stipularsi con la Repubblica di Albania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Protocollo.
5. Nell'esecuzione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, si osservano le ordinarie procedure attuate sul territorio nazionale per i corrispondenti servizi di ordine pubblico e di polizia.
6. Il Nucleo cura, infine, gli affari generali e del personale operante presso lo stesso Nucleo e i Distaccamenti e provvede alla gestione delle risorse logistiche e strumentali messe a disposizione dalle competenti Amministrazioni per le esigenze di funzionamento del Nucleo e dei Distaccamenti.
7. Il Nucleo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dall'articolo 16, commi secondo e terzo, della legge n. 121 del 1981, può avvalersi, secondo le procedure stabilite dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, del Nucleo di polizia penitenziaria per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle Aree.
8. Nei casi di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il Nucleo assicura, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Prefetto di Roma ai sensi del medesimo articolo 93, gli interventi necessari a garantire il ripristino dell'ordine e della sicurezza all'interno della struttura detentiva.

Art. 3

Linee di dipendenza del Nucleo

1. Il Nucleo opera alle dipendenze della Questura di Roma ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 14 del 2024.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2 le Direzioni Centrali e gli altri Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della pubblica sicurezza assicurano al Nucleo il supporto nelle materie di competenza.

Art. 4

Organizzazione del Nucleo

1. Il Nucleo, cui è preposto un Dirigente superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, opera attraverso i Distaccamenti con le linee di dipendenza stabilite dall'articolo 5.
2. Nell'ambito del Nucleo opera un'unità organica per il raccordo con l'Ufficio immigrazione della Questura di Roma che cura le procedure amministrative dei cittadini stranieri presenti nelle Aree, assicurando la presenza del proprio personale alle udienze di convalida dei provvedimenti amministrativi, previsti dalle vigenti normative.
3. Nell'ambito del nucleo opera altresì un'unità organica funzionalmente dipendente dalla squadra mobile della Questura di Roma e un'aliquota dipendente dalla Divisione investigazioni generali operazioni speciali (D.I.G.O.S.) della stessa Questura per l'espletamento delle attività info-investigative e lo svolgimento delle attività delegate dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 55 comma 2 del codice di procedura penale.
4. Il Dirigente del Nucleo individua nell'ambito del proprio personale un referente per i rapporti con gli organi di informazione.
5. A ciascuno dei Distaccamenti di cui al comma 1 è preposto un Primo Dirigente della Polizia di Stato della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. I dirigenti dei Distaccamenti assicurano, altresì, i compiti di "responsabile italiano" dell'Area presso la quale opera il rispettivo Distaccamento, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 14 del 2024.
6. A ciascuno dei distaccamenti è altresì assegnato un Primo Dirigente della Polizia di Stato della carriera dei Funzionari per l'espletamento dei compiti di Vicario del medesimo distaccamento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n.14 del 2024.
7. Il Nucleo e i dipendenti Distaccamenti sono composti da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, inviato in missione per l'impiego presso i medesimi Nucleo e Distaccamenti dalle rispettive Amministrazioni.
8. Gli incarichi di cui ai commi 1, 5 e 6 sono conferiti ai sensi dell'articolo 64 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000 n. 334.

Art. 5

Linee di dipendenza del personale delle Forze di Polizia

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 3, il personale della Polizia di Stato dipende funzionalmente e gerarchicamente dal Dirigente responsabile del Nucleo di cui all'art 4.
2. Il personale appartenente all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 6, mantiene la dipendenza gerarchica e disciplinare dai Comandi di appartenenza in territorio nazionale, ferme restando le relazioni funzionali connesse con l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di competenza del Nucleo e dei Distaccamenti.
3. L'ufficiale dell'Arma dei carabinieri e l'ufficiale del Corpo della Guardia di finanza più elevato in grado, impiegati presso il Nucleo, esercitano, nei confronti del personale dei rispettivi contingenti, le funzioni di polizia militare e coordinano quelle di polizia giudiziaria militare ai sensi dell'articolo 301 del Codice penale militare di pace.

Art. 6

Autorizzazione all'ingresso nelle Aree

1. L'autorizzazione all'ingresso nelle aree, ad eccezione della struttura detentiva, è rilasciata dal Prefetto di Roma nei casi e con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della direttiva di cui al Decreto del Ministro dell'interno in data 19 maggio 2022.

Art. 7

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di registrazione presso la Corte dei conti.

Art. 8

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, i Comandi Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.